



Data/luogo: Autodromo del Mugello, 13/7/24

Documento n°: 2.38

Oggetto: decisione n. 4 dei CC.SS.

Ora: 18.52

Concorrente

Vettura n.

Conducente

V.Action

23

Ferrara

p.c. Direttore di gara / Direttore di prova / Cronometristi / Segreteria di manifestazione

I Commissari Sportivi

avendo ricevuto il report del direttore di prova

avendo esaminato le evidenze video

convocato/i e ascoltato/i

in qualità di

avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura n., Concorrente e Conducente: V.Action, n. 23 Ferrara

Data e ora del fatto, sessione: Gara 1

Fatto: la vettura n. 23 percorre il raccordo in T7 senza fermarsi al box n. 20 e successivamente riprende la gara

Violazione: art. 4.3 RDS circuito lett. B art. 18 RDS circuito art. 14.2 RDS circuito
 art. 14.8/14.9 RDS circuito RPG pag. 16

Artt. di riferimento: art. 210.3 III) RSN art. 216-bis lett. RSN Linee guida RDS circuito n.
 art. 228 RSN art. 216-bis A

Decisione: 2 minuti di penalità da aggiungere al tempo totale di gara. Penalità esposta a monitor.

Motivazione: l'utilizzo del raccordo in T7 non è ammesso durante la gara. La penalità di 2 min. è imposta dal RPG.

I Commissari Sportivi

Rino Mastronardi

Valerio Brizzolari

Simone Leoni

Ricevuta da parte del concorrente: V.Action

notifica ex art. 215 RSN

Data: 13/7/24 Ora:

esposta all'albo di gara

Esposta all'albo di gara alle: 18.52

Firma: _____

Le parti interessate sono informate che avverso la presente decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base al RSN e al Regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini ivi indicati.